



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

### CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "GIARDINETTI"

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Lamporecchio, nella sede comunale, sono comparsi i Sigg.:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ dipendente di ruolo cat.\_\_\_\_\_, in servizio presso l'ufficio \_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione presso il Comune di Lamporecchio (che nel prosieguo del presente atto sarà indicato come "Comune"), il quale stipula non in proprio ma in rappresentanza di detto Ente (Codice Fiscale e Partita Iva n. 00300620473), con sede in Lamporecchio - Piazza Francesco Berni n. 2, giusta la previsione di cui all'art. 107, comma 3, lett. c), del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - D.Lgs. n. 267/2000, ed in esecuzione della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ di "\_\_\_\_\_", (denominato d'ora innanzi "Affidatario") con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, (Codice Fiscale e Partita Iva n. \_\_\_\_\_)

#### PREMESSO:

- OMISSIONES

#### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Art.1 Oggetto dell'affidamento

1. Gestione dei campi di calcio dell'impianto sportivo comunale "I Giardinetti" – ai fini della loro utilizzazione per attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, amatoriali, agonistiche e per la pratica dello sport in genere – incluso la manutenzione ordinaria, la pulizia e custodia dei locali e delle loro pertinenze.

2. L'impianto di cui sopra è posto in via Matteotti ed è composto dalle seguenti parti:

##### a) STRUTTURE:

Campo sportivo principale in erba dimensioni ml. 110x60;

Campo sussidiario in terra battuta ml. 80x50;

Reti di recinzione;

Immobile destinato a spogliatoi e servizi (ad esclusione di quelli destinati al gioco del tennis);

Tribune;

Area esterna di pertinenza

##### b) ATTREZZATURE:

Arredi di spogliatoi e servizi;

Tutte le attrezzature presenti nell'impianto;

Per migliore conoscenza di tali aree fa parte integrante della convenzione la relativa planimetria.

Sono esclusi dall'appalto in parola:

✓ i campi da tennis (limitatamente all'area all'interno della recinzione degli stessi ed a parte della recinzione esterna come evidenziato nella planimetria);



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

- ✓ la parte degli spogliatoi adibita a servizio dei predetti campi da gioco.

### **Art. 2 Finalità dell'affidamento**

1. La gestione si intende finalizzata soprattutto alla pratica delle attività sportive per le quali l'impianto è omologato oltre che alla promozione di attività motorie ricreative ed educative a favore di preadolescenti e adolescenti, di persone diversamente abili, ed in generale per la generalità dei cittadini.
2. L'affidatario dovrà gestire l'impianto con il costante intendimento di erogare un pubblico servizio, a favore della generalità dei cittadini

### **Art. 3 Durata dell'affidamento**

1. La durata dell'affidamento decorre dal 1° settembre 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019.
2. L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare l'affidamento prima della scadenza, in caso di inadempienza del gestore rispetto alle condizioni fissate nel capitolato o nella convenzione e negli altri casi previsti dal Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. n. 69 del 28 novembre 2008.

### **Art. 4 Modifiche al contratto**

1. Il concedente e la società concessionaria si riservano la facoltà di apportare modifiche al contratto di affidamento, alla luce dell'esperienza della gestione, qualora ne ravvisino la necessità e limitatamente ad aspetti organizzativi e gestionali afferenti gli impianti oggetto di affidamento.

### **Art. 5 Norme assicurative**

1. Il concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa, rilasciata da \_\_\_\_\_, per la responsabilità civile verso terzi con massimale dell'importo di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).
2. L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso le strutture concesse in gestione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del concessionario.
3. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.

### **Art. 6 Adempimenti di fine rapporto**

1. Alla fine della gestione si dovrà procedere all'accertamento dello stato di consistenza dei locali, delle attrezzature e degli impianti che dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e conservazione relativamente alle condizioni in cui sono stati consegnati.



### **Art. 7 Cessione del contratto e sub concessione**

1. E' fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto o dare in sub concessione la gestione, la violazione di tale norma comporterà la risoluzione del contratto medesimo con aggravio di ogni onere e spesa.

### **Art. 8 Risoluzione della convenzione**

1. La violazione delle norme, ovvero il mancato adempimento anche ad una sola obbligazione assunta dalla Società concessionaria comporta per l'Amministrazione comunale il diritto a risolvere anticipatamente e senza indennizzo alcuno la convenzione.
2. In particolare l'affidamento sarà revocato dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento, senza necessità di costituzione in mora, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) inadempienze contrattuali da parte del gestore persistenti nonostante la diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione comunale;
  - b) incapacità da parte del gestore di assicurare, per disorganizzazione, carenza di mezzi e personale, il conseguimento delle finalità per le quali l'affidamento è stata disposta.
3. La revoca potrà essere disposta anche per urgenti motivi di pubblico interesse. In tal caso essa viene comunicata al gestore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed esplica gli effetti il primo giorno del mese successivo al ricevimento del provvedimento.
4. Della revoca disposta ai sensi dei precedenti commi sarà dato preavviso mediante lettera raccomandata al gestore, il quale non avrà diritto ad alcun indennizzo, rimborso o pagamento oltre quelli già acquisiti o maturati.

### **Art. 9 Controversie**

1. Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'esecuzione della predetto affidamento verranno composte in via amichevole in sede amministrativa.
2. Per tutte le altre contestazioni o vertenze che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolo, è competente il foro di Pistoia.

### **Art. 10 Gestione delle attività sportive**

1. Il gestore garantisce l'utilizzo dell'impianto per le attività sportive comprese nel calendario che annualmente sarà concordato con l'Amministrazione comunale, assicurando in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) calcio agonistico, giovanile e amatoriale;
  - b) scuole di avviamento alla pratica sportiva;
  - c) attività sportive autorizzate dal CONI;
  - d) attività sportive autorizzate o richieste dall'Amministrazione comunale e dall'Autorità scolastica;
  - e) scuole di avviamento alla pratica sportiva rivolte ad un pubblico disabile o con disagio psichico.
2. In particolare, l'affidatario gestisce i campi sportivi:
  - garantendo lo svolgimento dello sport agonistico, amatoriale e giovanile;
  - assicurando che gli adolescenti e i giovani che intendano far pratica sportiva siano seguiti, nel rispetto delle regole stabilite dalle Federazioni Italiane affiliate al CONI, da personale qualificato e in possesso di patentino di allenatore o di diploma ISEF e secondo le regole della medicina sportiva.



3. Il gestore deve garantire ogni altra attività o manifestazione che l’Amministrazione comunale riterrà utile o necessaria per la diffusione dello sport e/o per il conseguimento di un fine sociale nonché per gli usi scolastici anche extracomunali; in tali casi all’Amministrazione comunale viene riservato l’uso degli impianti senza oneri di gestione.

4. Il gestore garantisce, compatibilmente con la disponibilità dell’impianto, lo svolgimento delle attività alle società sportive locali individuate nell’albo comunale aggiornato ogni anno e comunicate prima del varo della programmazione.

5. Qualsiasi manifestazione o attività sportiva non compresa nel calendario stabilito annualmente congiuntamente all’Amministrazione comunale, dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa autorizzata.

### **Art. 11 Oneri a carico del gestore**

1. Al gestore nell’ambito dell’attività di gestione dei campi sportivi fanno carico:

- a) le spese relative ai consumi energetici ed ai servizi (energia elettrica, acqua, gasolio, telefono, tariffa di igiene ambientale, gestione del calore ecc.) con intestazione delle relative utenze;
- b) le spese per la pulizia e la custodia delle strutture e delle relative pertinenze e attrezzature, incluso il costo per il personale che dovrà assolvere tali compiti;
- c) le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture e delle relative pertinenze e attrezzature del quale si riporta elenco esplicativo e non esaustivo e per le quali si rimanda alla vigente normativa in materia urbanistica e di edilizia privata e in specifico:

- terreni di gioco: livellatura del terreno, semina di eventuali zone prive di erba, irrigazione nel periodo estivo, rasatura del tappeto erboso e smaltimento dell’erba tagliata nel rispetto del regolamento di igiene urbana, fertilizzazioni, concimazioni e trattamenti fitosanitari, segnatura del terreno di gioco, sostituzione periodica delle reti delle porte, delle bandierine e di quanto altro attiene la pratica sportiva;

- tribune e recinzioni: spazzamento e pulizia delle zone riservate al pubblico con eliminazione delle erbe infestanti, sostituzione di eventuali parti danneggiate, rilegatura delle parti di recinzione danneggiate e della rete parapalloni con sostituzione di paletti di sostegno, frecce e tiranti;

- spogliatoi, biglietterie e servizi destinati al pubblico: piccoli interventi elettrici quali sostituzione di lampade, valvole, interruttori, ecc., piccoli interventi idraulici quali riparazione o sostituzioni di rubinetteria, guarnizioni, docce, ecc., piccoli interventi di riparazione degli impianti termici, quali riparazione o sostituzione di pompe, valvole, termostati, ecc., imbiancatura periodica interna ed esterna;

- attrezzature varie: eventuali riparazioni degli impianti e delle attrezzature in dotazione;

d) le spese per la sostituzione e/o riparazione di tutto quanto viene dato in gestione divenuto inservibile e/o irreperibile o sottratto e/o danneggiato durante lo svolgimento delle varie attività. In caso di accertata inadempienza nella conservazione degli impianti e delle attrezzature l’Amministrazione comunale impartirà precise prescrizioni per la realizzazione degli interventi. In caso di mancato adempimento da parte del gestore, l’Amministrazione comunale interverrà rivalendosi poi sul medesimo;

e) la vigilanza sulla buona conservazione e manutenzione degli impianti, uniformando i comportamenti degli atleti e degli utilizzatori in genere al rispetto dei locali, compresi i locali di servizio e relative pertinenze;

f) la determinazione, in accordo con l’Amministrazione comunale, dei criteri di utilizzo dei campi sportivi secondo i principi e le finalità sportive e sociali sopra richiamate, con programmazione, di anno in anno, degli indirizzi e delle attività promozionali rivolte ai giovani o altre categorie che si vorranno individuare.



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

g) l'assunzione di ogni responsabilità derivante dall'uso e dalle attività svolte presso detti impianti e pertinenze;

h) la formale assunzione della qualifica di datore di lavoro di cui alla D.Lgs. n. 81/2008, sia in relazione all'impianto che all'attività esercitata, a tal fine si precisa che:

- il gestore potrà utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione;

- il gestore dovrà altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, espressamente sollevando l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine ad eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto;

- il gestore è tenuto ad applicare i CCNL di categoria nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, nonché la L. 266/1991 sul volontariato nel caso utilizzino l'attività di volontari;

i) la gestione delle strutture affidate con il costante intendimento di erogare un pubblico servizio nei confronti delle altre associazioni sportive, dei singoli utenti, ed in generale della pluralità dei cittadini;

l) il rispetto, nella gestione del personale a diverso titolo impegnato presso l'impianto sportivo, di tutte le norme relative agli obblighi in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, economica previste dalle vigenti disposizioni legislative, ed ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio;

2. Il gestore nell'ambito dell'attività di gestione deve:

a) assicurare l'utilizzo gratuito da parte dell'Amministrazione comunale delle strutture concesse in gestione, in occasione di manifestazioni/convegni/assemblee pubbliche dalla stessa organizzate nell'interesse della collettività, garantendo in tali occasioni il regolare servizio di custodia e pulizia;

b) consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti affidati in gestione, agli istituti scolastici presenti sul territorio di Lamporecchio, indicando, compatibilmente con la complessiva gestione delle attività sportive programmate, una fascia oraria riservata alle attività scolastiche.

3. L'impianto verrà consegnato al gestore nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, previa redazione di un verbale di consistenza dei beni consegnati da parte di un incaricato dell'Amministrazione e di uno del gestore. Alla scadenza della periodo di concessione il gestore dovrà riconsegnare al Comune l'impianto e le relative pertinenze nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, comprese eventuali opere di ampliamento o miglioria.

### **Art. 12 Canone per utilizzo impianti**

1. Gli impianti e le attrezzature sono concessi in locazione mediante corresponsione di un canone annuo di Euro 1.500,00 (miljecinquecento/00) oltre IVA. L'affidatario dovrà versare il canone entro il 31 ottobre di ogni anno.

### **Art. 13 Oneri a carico dell'Amministrazione comunale**

1. L'Amministrazione comunale corrisponderà all'affidatario, per la durata della convenzione, un corrispettivo annuale di € ..... oltre IVA, così determinato a seguito dell'offerta rimessa a fronte delle spese relative ai consumi energetici ed ai servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefono, tariffa di igiene ambientale e gestione del calore), agli interventi di manutenzione ordinaria come definiti dal precedente art. 11.

2. L'Amministrazione comunale erogherà il corrispettivo con rate bimestrali posticipate.



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

3. Restano a carico dell'Amministrazione comunale le spese per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, di ristrutturazione e di ampliamento dell'edificio, le spese per interventi straordinari afferenti agli impianti tecnologici.

### **Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il gestore \_\_\_\_\_ è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto per il servizio di trasporto scolastico nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per l'anno 2013, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata.

2. A tal fine si specifica che: (a) il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente \_\_\_\_\_; (b) il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente \_\_\_\_\_ e risulta accesso presso \_\_\_\_\_; (c) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_.

3. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 2 che precede, con specifico riferimento alle lettere b) e c).

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

5. Parimenti, qualora il Concessionario abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n. 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

6. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge n. 136/2010.

7. Il mancato inserimento della clausola di cui al comma 6) che precede, comporta la nullità assoluta dei relativi contratti.

8. Il Comune di Lamporecchio, a cura del Responsabile Unico del procedimento, in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori verifica l'assolvimento da parte dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 15 Diritti del gestore**

1. Al gestore sono attribuiti i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'utilizzo dei campi sportivi, determinate nel loro importo massimo dall'Amministrazione. Le tariffe correnti sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con Delibera n. 119 del 29.11.2016 e richiamate nel Capitolato d'oneri.

2. Al gestore sono attribuiti i proventi derivanti dalla pubblicità, come disciplinata dal successivo art. 17.

3. L'affidatario potrà esercitare la vendita di cibi e bevande all'interno degli impianti in gestione previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni commerciali ed igienico-sanitarie.



### **Art. 16 Programmazione utilizzo e determinazione tariffe**

1. L'Amministrazione comunale verifica con il gestore le tariffe di uso degli impianti in concomitanza con la manovra tributaria dell'Ente ed il calendario delle attività prima dell'inizio della stagione agonistica.

### **Art. 17 Pubblicità**

1. L'affidatario potrà gestire la pubblicità visiva e fonica all'interno degl'impianti, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari conseguenti.
2. Il gestore non ha il diritto di esclusiva sulla pubblicità, che potrà essere esposta anche da altre società sportive che usufruiscono degli impianti in accordo con il gestore stesso.
3. Restano nella competenza esclusiva del Comune le forme di sponsorizzazione degli impianti sportivi non riferite specificatamente all'attività svolta dal gestore.

### **Art. 18 Manutenzione straordinaria**

1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che saranno realizzati a discrezione della stessa.
2. Il gestore può proporre lavori straordinari o modifiche agli impianti che intende realizzare a propria cura e spese all'Amministrazione comunale che si riserva di autorizzarli.
3. L'Amministrazione può eseguire lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto in relazione alle disposizioni di legge senza che il gestore possa opporre veti o avanzare pretese risarcitorie o di altro genere.

### **Art. 19 Migliorie degli impianti**

1. Le migliorie da apportarsi all'impianto potranno essere eseguite solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e con oneri interamente a carico dell'Associazione concessionaria.
2. Le opere di miglioria eventualmente apportate all'impianto resteranno acquisite al Comune.

### **Art. 20 Controllo sulla gestione**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare in ogni momento, anche tramite apposita commissione tecnica operativa in contraddittorio, le condizioni di gestione visionando la documentazione tecnico/contabile del gestore ed il registro delle manutenzioni eseguite.

### **Art. 21 Disposizioni finali e transitorie**

1. Tutte le spese inerenti all'affidamento sono a carico del gestore.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestione degli impianti sportivi e al vigente regolamento sull'uso degli impianti sportivi.
3. Per quanto riguarda le utenze a comune con l'impianto del tennis, il gestore avrà diritto al rimborso secondo le risultanze dei sottocontatori a servizio delle utenze del tennis.



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

### **Art. 22 Spese contrattuali**

1. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. \_\_\_\_\_ contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica (comprensiva degli allegati) conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico.=====
2. Il presente atto, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. La parte che ne richiederà la registrazione se ne assumerà gli oneri per intero.=====

### **Art. 23 Trattamento dati personali**

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

\*\*\*\*\*

Il presente Atto stipulato per scrittura privata, comprensivo degli allegati "A" e "B" è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, formato da numero quindici pagine intere e parte della sedicesima, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.=====

Letto, approvato e sottoscritto.=====

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

**L'AFFIDATARIO**